



IL TRIBUNALE

DI

NAPOLI NORD

-Terza Sezione Civile-

Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano,

in seguito al ricorso introduttivo del processo n. 2/2021 di liquidazione del patrimonio ai sensi su ricorso
presentato da [REDACTED] c.l. [REDACTED] P.M. residente in [REDACTED] (CA) alla via
[REDACTED] n. 48, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' [REDACTED] (CA)
[REDACTED] (CA), e dall' [REDACTED] (CA) (CA), entrambi del foro di Napoli
Nord, con studio in Aversa (CE), al

Ha pronunciato il presente

DECRETO

Preliminarmente il giudice dichiara la propria competenza avendo il ricorrente residenza nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.

L'istante ha depositato la documentazione prescritta dall'art. 14 ter L 3/12 co. 2 che rinvia all'art. 9, commi 2 e 3 e ha depositato inoltre:

-relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

P.Q.M.

letto l'art. 14 ter L. 3/12

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione giudiziale

NOMINA

liquidatore l'Avv. Lucia Cerqua del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che la domanda e il decreto siano pubblicate sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

ORDINA

- la trascrizione del decreto sui beni immobili e mobili registrati se esistenti a cura del liquidatore;

-la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore

Aversa, 5 febbraio 2021

Il Giudice

Dott. Arminio Salvatore Rabuano